



Sommario

PREFAZIONE	4
RELAZIONE RIASSUNTIVA	5
TITOLO I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE	6
QUALIFICHE	
DENOMINAZIONE	
CLAUSOLE PRINCIPALI	
MEDIAZIONI IN GENERE	
PROVVIGIONI E SCONTI	
TERMINICONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI	
CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA WERCI	10
TITOLO II COMUNIONI TACITE FAMILIARI	11
TITOLO III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	11
CAPITOLO 1 - COMPRAVENDITA	11
CAPITOLO 2 - LOCAZIONE	
TITOLO IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI	12
CAPITOLO 1 - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI	12
CAPITOLO 2 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI	13
CAPITOLO 3 - CONDUZIONE IN ENFITEUSI	14
CAPITOLO 4 - ALTRE FORME DI CONDUZIONE	14
TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI	14
CAPITOLO 1 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA	14
CAPITOLO 2 - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA	
CAPITOLO 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA	
CAPITOLO 4 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA	
CAPITOLO 5 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE	
CAPITOLO 6 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI	
CAPITOLO 7 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL TABACCO	_
CAPITOLO 8 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI	
CAPITOLO 9 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI	
CAPITOLO 10 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ARREDAMENTO E DELL'ABBIGLIAMENTO CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO	
CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO	33
FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE	2/
CAPITOLO 13 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE	
CAPITOLO 14 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE	_
CAPITOLO 15 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NOI	
METALLIERI	35



CAPITOLO 16 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE	35
CAPITOLO 17 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA	36
CAPITOLO 18 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE	
TITOLO VI CREDITO - LOCAZIONI FINANZIARIE – ASSICURAZIONI BORSE VALORI	36
CAPITOLO 1 - USI BANCARI	36
CAPITOLO 2 - USI DELLE LOCAZIONI FINANZIARIE	40
CAPITOLO 3 - USI DELLE ASSICURAZIONI	43
CAPITOLO 4 - USI DELLE BORSE VALORI	
TITOLO VII ALTRI USI	44
CAPITOLO 1 - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI	44
CAPITOLO 2 - USI MARITTIMI DEL PORTO DI LIVORNO	48
CAPITOLO 3 - USI MARITTIMI DEL PORTO DI PIOMBINO	
CAPITOLO 4 - USI MARITTIMI DEL PORTO DI PORTOFERRAIO	66
CAPITOLO 5 - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI	70
CAPITOLO 6 - USI NEI TRASPORTI AEREI	70
CAPITOLO 7 - USI NELLA CINEMATOGRAFIA	71
CAPITOLO 8 - USI RELATIVI AL TURISMO	
CAPITOLO 9 - USI RELATIVI AGLI ANIMALI	



PREFAZIONE

La CCIAA della Maremma e del Tirreno presenta la nuova Raccolta degli Usi della provincia di Livorno 2021, approvata dalla Giunta Camerale con deliberazione del 12 luglio 2022.

La Camera di Commercio, nel quadro di una consolidata tradizione, avvalorata dalla più recente normativa volta alla tutela dell'equilibrio e della correttezza del mercato, si è impegnata in un'opera di puntuale analisi dei comportamenti non scritti ma fortemente condivisi da tutti gli operatori dei vari settori economici delle province di Grosseto e Livorno.

La Raccolta comprende quindi le regole di condotta che sono osservate dalla comunità locale in modo uniforme e costante, con la convinzione di obbedire ad un preciso imperativo giuridico.

In un mercato che vive in perenne trasformazione, ma le cui regole devono necessariamente essere certe, a garanzia e tutela degli operatori e dei consumatori, le Camere di Commercio sono chiamate ad assolvere la loro funzione di regolazione del mercato anche attraverso la redazione della Raccolta degli usi provinciali.

La Camera di Commercio, nel presentare la nuova Raccolta degli Usi, che viene posta a disposizione anche attraverso il sito web www.lg.camcom.it, esprime il più vivo apprezzamento per l'importante lavoro svolto ai componenti delle due Commissioni Provinciali, egregiamente presiedute dalla Dott.ssa Emilia Grassi, magistrato del Tribunale di Livorno, e dal Dott. Andrea Stramenga, magistrato del Tribunale di Grosseto, agli esperti giuridici che con la loro professionalità hanno indirizzato i lavori ed ai membri dei Comitati Tecnici che hanno collaborato con le Commissioni.

Il Presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno *Riccardo Breda*



RELAZIONE RIASSUNTIVA

Al fine di procedere come di consueto all'aggiornamento periodico della Raccolta degli Usi della Provincia di Livorno, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno con delibera di Giunta n. 109 del 25 settembre 2018 ha proceduto alla nomina della Commissione Provinciale per la revisione degli usi, che si è insediata nella riunione del 26 novembre del 2018, composta dagli esponenti delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali e sociali, coordinate dagli Esperti nominati negli ambiti della Magistratura e della Docenza Universitaria.

Nelle riunioni successive sono stati individuati i Comitati tecnici, composti da esponenti degli ordini professionali e delle Associazioni di categoria più rappresentative, i quali si sono insediati nella riunione del 24 giugno 2019.

L'attività della Commissione, coadiuvata dai 6 Comitati tecnici, protrattasi oltre il periodo inizialmente previsto a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, con una sospensione dei lavori di oltre un anno, ha portato, nell'arco del 2021, alla predisposizione del nuovo Schema di Raccolta, che è quindi stato approvato dalla Giunta della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con deliberazione n.122 del 30 novembre 2021.

Il lavoro di accertamento e di controllo circa la permanenza degli usi svolto dagli Esperti si è indirizzato alla revisione dei testi con la modifica di espressioni desuete, alla qualificazione degli usi sopravvissuti come interpretativi o come normativi, ed all'introduzione di nuovi usi nel settore marittimo.

La nuova Raccolta si presenta quindi, rispetto alla precedente, forte di ben duecentoquarantanove articoli (quattro in più rispetto alla precedente) che raccolgono ora innovazioni legate ai nuovi mezzi di comunicazione elettronica, ai più recenti strumenti di pagamento, alle attività specificatamente legate all'attuale realtà portuale, confermando quindi la ragione della perdurante forza dell'uso: la sua reale necessità sincronica, il correre in parallelo all'evoluzione della società (e dell'ordinamento scritto), la sua funzione di raccordo tra passato e futuro, nel perenne rinnovarsi del ciclo storico e del divenire, tra prassi e diritto positivo.

La Commissione Provinciale
per la Revisione degli Usi della provincia di Livorno



TITOLO I* USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

QUALIFICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

DENOMINAZIONE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CLAUSOLE PRINCIPALI

Art. 1

PAGAMENTO CONTRO DOCUMENTI

La clausola **pagamento contro documenti** significa che il pagamento deve essere fatto contemporaneamente alla presentazione dei documenti e, salvo indicazione contraria, alla loro prima presentazione.

Qualora i documenti non arrivino prima della merce, non si considera tale ritardo come inadempienza di contratto da parte del venditore, il quale però è tenuto al rimborso delle spese extra ed eventuali danni se il ritardo nell'arrivo dei documenti sia dimostrato dipendente da sua negligenza.

Art. 2

PAGAMENTO CONTRO DOCUMENTI, PESO E QUALITÀ GARANTITI

Nelle vendite di merci provenienti dall'estero con la clausola **pagamento contro documenti, peso e qualità garantiti**, il compratore non è ammesso a verificare la merce se non presenta i documenti relativi alla medesima.

^{*} In corsivo gli usi interpretativi; in tondo gli usi normativi.



PAGAMENTO ARRIVO MERCE

Nelle compravendite con la clausola **pagamento arrivo merce** la ditta venditrice non ha diritto di spedire la merce gravata di assegno.

Art. 4

PAGAMENTO CONTRO REVERSALE FERROVIARIA

Nei contratti di vendita da piazza a piazza (quando il pagamento è pattuito contro reversale ferroviaria presso la banca concordemente designata nel luogo di residenza del venditore) il compratore non è obbligato a dar prova al venditore, antecedentemente ad ogni consegna mensile, che egli ha provveduto a versare presso la banca designata i fondi corrispondenti alla valuta di ogni periodica spedizione.

Art. 5

LUOGO DEL PAGAMENTO DELLA MERCE

In mancanza di speciali convenzioni, il pagamento del prezzo della merce venduta fuori piazza deve essere fatto nel luogo di residenza del venditore.

Art. 6

MANCANZA DI CLAUSOLA RELATIVA AL TERMINE DI PAGAMENTO

Quando in una vendita commerciale fra ditte residenti su piazze diverse nessuna clausola è stata convenuta circa il termine del pagamento del prezzo, la ditta compratrice ha diritto di effettuare il pagamento nel termine di 30 giorni dalla eseguita consegna della merce.

Art. 7

CONSEGNA LIVORNO E FRANCO LIVORNO

Nelle contrattazioni di compravendita di merci su altre piazze, le espressioni consegna Livorno e franco Livorno hanno un significato diverso; secondo la prima, la consegna deve effettuarsi a Livorno; secondo l'altra, invece, la consegna, non essendo specificato il luogo dove deve essere fatta, si intende effettuata nel luogo ove la merce si trovava quando avvenne il contratto; con l'obbligo però del venditore di renderla a Livorno franca di spese.



CONSEGNA NEL MESE DI...

L'espressione **Consegna nel mese di...** senza l'indicazione del luogo ove la consegna deve essere effettuata, significa che la merce dev'essere consegnata ove si trovava al momento del contratto ma durante il mese indicato.

Art. 9

MERCE PRONTA

Nella vendita da piazza a piazza conclusa con la clausola **merce pronta** il venditore ha l'obbligo di tenere la merce pronta per la consegna e non è responsabile di eventuali ritardi nell'invio indipendenti dalla sua volontà.

Art. 10

SPEDIZIONE POSSIBILMENTE APPENA PRONTA LA MERCE O ENTRO UN MESE DETERMINATO

In una compravendita di merce la clausola **spedizione appena pronta la merce o entro un mese determinato** non devesi intendere che la commissione deve esser ripartita in varie spedizioni dalla data del contratto al mese termine della spedizione.

Art. 11

SPEDIZIONE PRONTA, SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA

Se un rappresentante impegna la sua rappresentata per una quantità di merce per **spedizione pronta** salvo approvazione della casa la ditta venditrice è inadempiente alla sua obbligazione se non esegue la spedizione entro gli otto giorni dalla data della commissione, salvo caso di forza maggiore.

Art. 12

MERCE FRANCO STAZIONE PARTENZA

Nelle vendite da piazza a piazza con clausola **merce franco stazione partenza** i rischi del viaggio sono a carico del destinatario.



VI OFFRO FERMO...

La formula **vi offro fermo...** e simili è da intendersi che l'offerta è impegnativa soltanto per il tempo strettamente necessario per la risposta, da dare nella stessa forma dell'offerta.

Art. 14

DAR PASSATA ALL'AFFARE

Nel linguaggio mercantile con la frase dar passata all'affare si intende troncare qualsiasi trattativa in corso.

Art. 15

CIRCA

Quando in un contratto di compravendita la quantità della merce contrattata è seguita o preceduta dalla parola circa, senza altra clausola speciale, deve intendersi ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 10% salvo eventuali usi speciali per determinate merci.

Mancando nel contratto la parola **circa**, il venditore è obbligato a consegnare esattamente quanto è stabilito nel contratto stesso, **salvo eventuali usi speciali per determinate merci o diverso accordo**.

Art. 16

TUTTORA IN GARANZIA DELLA CASA

La clausola **tuttora in garanzia della casa** in un contratto di compravendita di una macchina usata ha **soltanto il significato** di garantire il possessore che saranno mantenute le garanzie assunte dalla casa fabbricante **e per il tempo residuo**.

Art. 17

PER QUANTO IN TEMPO, SALVO IL VENDUTO, SENZA IMPEGNO

Le clausole **«per quanto in tempo»**, **«salvo il venduto»**, **«senza impegno»** significano che l'offerente non si impegna né per il quantitativo né per il prezzo offerto



MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 18

Il mediatore ha diritto all'intera provvigione non appena l'affare è concluso.

Art. 19

Non spetta alcuna provvigione al mediatore per mezzo del quale fu concluso un contratto di affitto, quando, scaduto il termine, questo contratto viene prorogato senza l'intervento del mediatore stesso e ciò anche quando il contratto contempla il caso della rinnovazione.

Art. 20

La provvigione da corrispondersi è quella in uso sulla piazza in cui è stato concluso l'affare e non quella in uso sulla piazza di residenza del mediatore.

PROVVIGIONI E SCONTI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

TERMINI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI



TITOLO II* COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO III* COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAPITOLO 1 - COMPRAVENDITA

Art. 21

MEDIAZIONE

La misura delle provvigioni di mediazione per tutti i comuni della provincia, nelle compravendite di immobili (terreni e case) è la seguente: 2% a carico del venditore e 2% a carico del compratore.

Art. 22

MEDIAZIONE NELLE COMPRAVENDITE DI ESERCIZI COMMERCIALI

Nelle compravendite di **esercizi commerciali** la misura delle provvigioni di mediazione per tutti i comuni della provincia, è la seguente:

• sull'avviamento dell'esercizio commerciale, attrezzature e mobili, escluse le mercanzie.: 4% a carico del venditore e 4% a carico del compratore.

^{*} In corsivo gli usi interpretativi; in tondo gli usi normativi.

^{*} In corsivo gli usi interpretativi; in tondo gli usi normativi.



CAPITOLO 2 - LOCAZIONE

Art. 23

VISITA DEI LOCALI

In caso di messa in vendita dell'unità immobiliare, vengono fissati, di comune accordo, tra le parti, i giorni e le ore, per le visite dei locali da parte degli interessati alla locazione o all'acquisto.

Art. 24

MEDIAZIONE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO AMMOBILIATI E NON AMMOBILIATI

La misura delle provvigioni di mediazione per tutti i comuni della provincia, nelle locazioni di immobili ad uso abitativo ammobiliati e non ammobiliati per un periodo non inferiore ad un anno, é di una mensilità a carico del locatore e di una mensilità a carico del conduttore, determinata sull'ammontare del canone.

Art. 25

MEDIAZIONE PER LOCAZIONE DI FONDI VUOTI OD AMMOBILIATI DESTINATI AD ESERCIZI COMMERCIALI

La misura delle provvigioni di mediazione per tutti i Comuni della provincia nelle locazioni di fondi vuoti od ammobiliati destinati ad esercizi commerciali, è la seguente: una mensilità del canone a carico del locatore ed una mensilità del canone a carico del conduttore.

TITOLO IV* COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPITOLO 1 - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 26

CLAUSOLE SPECIALI

Qualora nel contratto di compravendita di fondi rustici si usi la formula a cancello chiuso, il prezzo del

^{*} In corsivo gli usi interpretativi; in tondo gli usi normativi.



bene deve intendersi comprensivo sia degli immobili (contenente e contenuto) sia delle scorte in genere, sia dei frutti pendenti, sia di quanto altro di proprietà del venditore esista sul fondo.

Art. 27

MEDIAZIONE

La misura delle provvigioni di mediazione per tutti comuni della provincia, nelle compravendite di immobili e fondi rustici (terreni e case), è la seguente: 2% a carico del venditore e 2% a carico del compratore.

CAPITOLO 2 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 28

CANONE

In mancanza di patto espresso, negli affitti degli orti il canone viene corrisposto mensilmente anticipato; negli affitti dei poderi, regolati da contratti scritti, il pagamento del canone viene fissato per semestre anticipato.

Art. 29

CONSEGNA DELLE STIME

Il proprietario, all'inizio dell'affitto, consegna all'affittuario le scorte morte (fisse e circolanti) esistenti sul fondo e risultanti dalla valutazione eseguita da periti nominati dai contraenti. Dette scorte devono essere riconsegnate al proprietario alla fine dell'affitto, per conguaglio in denaro delle eccedenze e delle diminuzioni.

Anche le scorte vive possono essere consegnate all'affittuario con uno dei seguenti due sistemi:

- 1) a valore (alla riconsegna l'affittuario risponde o fruisce della differenza di valore del bestiame riconsegnato rispetto a quello avuto in consegna).
- per specie, numero, qualità, sesso, età, peso, con le modalità previste dagli artt.1642/1645
 Cod.Civ.



CAPITOLO 3 - CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 4 - ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO V* COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO 1 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

A) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO

Art. 30

FORMA DEL CONTRATTO

I contratti di bestiame da macello vengono stipulati verbalmente tra le parti o con l'intervento di un mediatore, nella stalla del venditore, o nei mercati.

Quando vengono stipulati con acquirenti che risiedono fuori dal territorio della provincia, si fanno risultare da atti scritti.

Art. 31

CONTRATTI A VISTA, A PESO VIVO E A PESO MORTO

Le contrattazioni di bestiame da macello avvengono **a vista** oppure **a peso vivo** oppure **a peso morto**. In quest'ultimo caso, l'animale viene pesato privo della testa, delle zampe, della coda, della pelle e degli interiori, esclusi i reni e il grasso perirenale. La testa deve essere tagliata alla prima vertebra (occipito atloidea).

^{*} In corsivo gli usi interpretativi; in tondo gli usi normativi.



Le zampe devono essere tagliate alla metà dell'articolazione carpica e tarsica.

La coda deve essere tagliata dopo la prima vertebra caudale.

Tutte le suddette parti restano al compratore.

Nella vendita a peso morto si rilascia una tara di Kg. 2 (rifreddo) e l'animale deve essere spoglio dei visceri, eccettuati i reni, e privo della testa.

Nei macelli dove la lavorazione avviene a catena con la riduzione in mezzene dei bovini e nei quali esiste l'obbligo della sosta in frigorifero per almeno 12 ore delle carcasse dei bovini macellati, nella vendita a peso morto si rilascia una tara del 2% e l'animale deve essere spoglio dei visceri, eccettuati i reni e privo della testa. L'operazione di peso delle carcasse deve avvenire appena terminata la lavorazione delle stesse.

Art. 32

PAGAMENTO

Nelle contrattazioni dei bovini di allevamento, in mancanza di patto scritto, il pagamento avviene entro otto giorni dal ritiro del soggetto.

Art. 33

OBBLIGHI DEL VENDITORE IN CASO DI RESTITUZIONE DELL'ANIMALE

Se il compratore ha la facoltà di restituire l'animale, il venditore dovrà andare a riprenderlo nella stalla del compratore a suo rischio e spese.

Art. 34

GARANZIA PER LA GRAVIDANZA

L'origine e la genealogia dei bovini sono attestati dal Certificato Genealogico o dal Certificato di Origine rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori. L'accoppiamento è attestato dal Certificato di Fecondazione. Lo stato e il periodo di gravidanza delle bovine sono attestati da certificazione veterinaria.

Art. 35

VIZI, DIFETTI E MALATTIE REDIBITORI

L'acquirente, oltre alla certificazione sanitaria obbligatoria prevista dalle norme vigenti, può richiedere ulteriori certificazioni veterinarie per accertarsi dello stato di salute e di buona attitudine dei bovini, prima dell'acquisto.



DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia è la seguente:

- per cozzare, paura, stragiogare, doglia vecchia o zoppia intermittente senza lesione apparente...... gg. 3;
- per cervicite cronica, metrite cronica, crampo rotuleo, gastroperitonite da corpi estranei, epilessia, cenuro cerebrale, litiasi o mal di pietra, ematuria cronica, pericardite da corpo estraneo, tubercolosi con facoltà della prova allergica eseguita alla presenza delle parti, difetti congeniti degli organi genitali che rendono l'animale non atto alla riproduzionegg. 8;
 - per prolasso vaginale.....gg. 15.

Art. 37

MALATTIE INFETTIVE CONTAGIOSE

La compravendita dei bovini è soggetta a certificazione sanitaria rilasciata dalla USL di competenza, in attuazione delle norme vigenti.

B) EQUINI

Art. 38

VIZI, DIFETTI E MALATTIE REDIBITORI

I vizi, i difetti e le malattie considerati redibitori nella provincia di Livorno sono i seguenti:

- 1) paura;
- 2) ombrosità;
- 3) restio;
- 4) rustichezza;
- 5) doglia vecchia non accompagnata da lesione apparente;
- 6) ticchio;
- 7) emaurosi;
- 8) corneggio;
- 9) bolsaggine;
- 10) oftalmite periodica;
- 11) balordone cronico;
- 12) ematuria cronica;
- 13) arpeggio e ticchio d'appoggio;



- 14) ballo dell'orso;
- 15) corioiridociclite recidivante o "mal della luna";
- 16) malattie infettive e contagiose occulte e preesistenti al contratto.

Le malattie infettive o da parassiti sono escluse.

Art. 39

DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia per i vizi, difetti e malattie redibitori di cui all'art. 38 è di giorni otto (8).

Art. 40

MALATTIE INFETTIVE CONTAGIOSE

Le malattie infettive contagiose debbono essere denunciate al venditore entro il termine indicato a fianco di ciascuna di esse e decorrente dalla mezzanotte del giorno in cui gli animali sono entrati in effettivo possesso del compratore:

• tubercolosi	gg. 8;
• piroplasmosi	gg. 10;
• tetano	gg. 6;
• influenza	gg. 8;
anemia infettiva	gg. 30;
morbo coitale maligno	gg. 30;
adenite	gg. 8;
per tutte le altre malattie infettive	gg. 6.

C) SUINI

Art. 41

VENDITA A PESO MORTO

I suini venduti a peso morto vengono pesati senza gli interiori ed il sangue, ma con i polmoni, il fegato ed il cuore.



VIZI, DIFETTI E MALATTIE REDIBITORI

I vizi, i difetti e le malattie considerati redibitori nella provincia di Livorno sono i seguenti:

- 1) panicatura;
- 2) criptorchidismo;
- 3) malattie infettive e contagiose occulte e preesistenti al contratto.

Le malattie infettive o da parassiti sono escluse.

Art. 43

DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia è la seguente:

• per criptorchidismo e panicatura.....gg. 8

Art. 44

MALATTIE INFETTIVE CONTAGIOSE

La compravendita dei suini è soggetta a certificazione sanitaria rilasciata dalla USL di competenza, in attuazione delle norme vigenti.

D) OVINI E CAPRINI

Art. 45

VIZI, DIFETTI E MALATTIE REDIBITORI

I vizi, i difetti e le malattie considerati redibitori nella provincia di Livorno sono i seguenti:

- 1) distomatosi;
- 2) malattie infettive e contagiose occulte e preesistenti al contratto.

Le malattie infettive o da parassiti sono escluse.

Art. 46

DURATA DELLA GARANZIA PER LA DISTOMATOSI

La durata della garanzia per la distomatosi è gg. 8.



MALATTIE INFETTIVE CONTAGIOSE

La compravendita di ovini è soggetta a certificazione sanitaria rilasciata dalla USL di competenza, in attuazione delle norme vigenti.

E) ANIMALI DA CORTILE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

F) PRODOTTI GREZZI DEGLI ANIMALI CITATI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 2 - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

- A) FRUMENTO
- **B) GRANOTURCO**
- C) RISO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

D) CEREALI MINORI (SEGALE, ORZO, AVENA)

Art. 48

VENDITA DI GRANAGLIE

Le vendite vengono contrattate su campione: la consegna si effettua o al magazzino del venditore o franco magazzino partenza, nel termine all'uopo fissato dalle parti.

A conclusione della contrattazione il pagamento viene effettuato con la formula "30/60/90 giorni".

Art. 49

CLAUSOLA «CIRCA»

La clausola **circa** inserita in un contratto di compravendita di grani o di altri cereali significa che il venditore ha la facoltà di consegnare, in più o in meno del quantitativo fissato, senza essere tenuto a dirne le ragioni, il 5% per i cereali «cif» e il 2% per cereali **franco vagone**.

In mancanza della clausola circa il venditore è tenuto a consegnare l'esatta quantità stabilita dal contratto.



CALI DI GIACENZA

Per i cereali sono ammessi i seguenti cali di giacenza (entro l'anno):

- a) 2% per il grano, l'avena, l'orzo;
- b) 3% per il granturco.

Art. 51

SPESE DELLA PESATURA NELLE VENDITE AGRICOLE

La spesa della pesatura è a carico del venditore.

E) PATATE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

F) ORTAGGI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

G) UVA E MOSTO

Art. 52

UVE DA TAVOLA

L'uva da tavola si contratta sulla pianta e si consegna a quintale dopo la sforbiciatura ed il confezionamento nell'imballaggio che normalmente fornisce il compratore.

Il pagamento avviene con il versamento di una caparra alla conclusione della contrattazione e con saldo a consegna avvenuta. La consegna viene fatta sul luogo di produzione.

È ammesso che la raccolta e la consegna vengano effettuate con l'intervento della mano d'opera del compratore.

H) OLIVE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

I) AGRUMI



L) FRUTTA FRESCA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

M) FRUTTA SECCA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

N) ERBE, SEMENTI E FORAGGI

Art. 53

SEMENTI

Le sementi si vendono gregge o selezionate con garanzia di germinabilità e di sicurezza. Il prezzo che viene stabilito per ql. (Kg. 101 compreso il sacco) viene pagato alla consegna.

Art. 54

FIENO

Il fieno si contratta in pianta dopo la falciatura sistemato in mucchi o pagliai (mete) oppure riposto al fienile o pagliaio o in presse.

Se la contrattazione è fatta per fieno in pianta, il prezzo viene stabilito a forfait o per superficie o per appezzamento; il pagamento viene effettuato per metà alla conclusione della contrattazione e per il rimanente all'inizio della falciatura, mentre la consegna avviene sul posto di lavoro e la lavorazione avviene a cura, spese e rischio del compratore.

Se la contrattazione è fatta per fieno già falciato, essiccato e sistemato a pagliaini (mete), oppure già riposto al fienile o in presse, il prezzo viene stabilito per quintale, il pagamento si effettua al momento della consegna che avviene al fienile o al vagone stazione partenza o su automezzo, o sul campo stesso.

O) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI



P) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Art. 55

VENDITE DI BARBATELLE DI VITI

Nella vendita di barbatelle di viti è garantita la varietà trattata e il pagamento viene effettuato dopo due o tre mesi dalla consegna.

Per quanto riguarda gli attecchimenti, vengono, di volta in volta, presi accordi tra le parti.

Q) COLONIALI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

R) DROGHE E SPEZIE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

A) LEGNA DA ARDERE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

B) CARBONE VEGETALE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

C) LEGNAME ROZZO

Art. 56

VENDITA DI PIANTE D'ALTO FUSTO O DI ALTRI PRODOTTI FORESTALI

I boschi sono venduti in piedi verso la metà dell'ottobre e cioè all'epoca dell'inizio dei tagli.

In tale caso tutte le spese di lavorazione, trasporto ecc. dei prodotti sono a carico dell'acquirente.

La consegna avviene non appena concluso il contratto.

I prodotti del bosco possono essere venduti anche a metro cubo, o a stero o a quintale, all'«imposto»: in questo caso tutte le spese di lavorazione e di «smacchio» sono a carico del venditore.



Quando i boschi sono venduti in piedi, il pagamento, generalmente, avviene in due rate: una all'atto del contratto e l'altra a metà taglio.

Negli altri casi il pagamento avviene per intero alla consegna.

D) CRINO VEGETALE

Art. 57

CALI DI GIACENZA DEL CRINO VEGETALE

Per il crino vegetale in balle è ammesso il calo del 2% in media, sul peso di origine per effetto del carico, scarico e giacenza di magazzino, sempreché la merce sia stata caricata in condizioni normali e non umida.

CAPITOLO 4 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

A) PESCE FRESCO E CONGELATO

Art. 58

VENDITA DEL PESCE PESCATO CON FONTI LUMINOSE

Le contrattazioni fuori dal mercato all'ingrosso, e cioé a banchina, del pesce pescato con fonti luminose (mendole, boghe, sarde acciughe, agerti, sugarelli, occhiate, totani, tanute e cantari) avviene a forfait per cassetta contenente una sola specie di pesce.

La vendita avviene a mezzo asta a voce. Il sistema è quello dell'asta al rialzo.

Art. 59

CASSETTE PER LA VENDITA DEL PESCE FRESCO

Le cassette contenitrici, nel mercato del pesce fresco, sono a rendere quando sono di plastica, sono a perdere quando sono di altra materia (legno o polistirolo).

Art. 60

PESO PER LA VENDITA DEL PESCE CONGELATO

Nelle contrattazioni del pesce congelato il bene viene venduto al peso netto del prodotto "sgocciolato", il contenitore del prodotto (gabbia, cartone o cassa), è a perdere.



PRODOTTI DELLA PESCA CON TRAMAGLIO

I prodotti della pesca con tramaglio possono essere oggetto di contratti verbali che vengono stipulati per l'intero anno solare.

B) CACCIAGIONE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

C) PELLI DA PELLICCERIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 5 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

A) MINERALI METALLIFERI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

B) MINERALI NON METALLIFERI

Art. 62

PREZZO DEL CARBONE FOSSILE PER CONSEGNA CIF IN DIVISA ESTERA

Quando in un contratto di compravendita di carbone fossile, concluso in Italia fra ditte ivi residenti è stabilito il prezzo per consegna cif in divisa estera, da pagarsi in euro al **cambio del giorno di partenza della nave**, il giorno di partenza da assumersi ai soli effetti del cambio, è il giorno accertato della effettiva partenza della nave e non già quello della firma della polizza di carico.

Art. 63

PREZZO DEL CARBONE NELLE VENDITE CON CLAUSOLA FRANCO PARTENZA O DESTINO

Nelle vendite di carbone a tonnellata, da eseguirsi in Italia con clausola **franco partenza o destino**, il prezzo in euro si intende per tonnellata di Kg. 1000.



QUANTITÀ INDICATA FRA UN MINIMO E UN MASSIMO

Quando in un contratto di compravendita di carboni la quantità è indicata fra un minimo e un massimo di tonnellate, il venditore ha facoltà di spedire entro quei limiti.

Art. 65

CLAUSOLA «CIRCA»

La clausola **circa** inserita in un contratto di compravendita di carbone, relativamente alla quantità significa che il venditore ha la facoltà di consegnare sino al 10% in più o in meno del quantitativo fissato nel contratto senza essere tenuto a dire la ragione per la quale non consegna l'esatta quantità pattuita.

Art. 66

CONSEGNA DEL CARBONE IN RAGIONE DI TONN. DA X A Y AL MESE

Quando in un contratto è inserita la clausola che la consegna del carbone deve farsi in ragione di tonn. da X a Y al mese, la determinazione del quantitativo da consegnarsi e rispettivamente da riceversi spetta alla ditta venditrice.

Art. 67

CONSEGNA A RICHIESTA DEL COMPRATORE

Nei contratti di vendita del carbone con la clausola, **consegna a richiesta del compratore**, il venditore è obbligato a consegnare il carbone ad ogni richiesta del compratore, sino al completo esaurimento del quantitativo previsto nel contratto.

Art. 68

COMPRAVENDITA E CERTIFICATO DI ORIGINE

Nella compravendita di carbone il certificato di origine, che accompagna le polizze di carico, costituisce prova finale e conclusiva della qualità venduta.

Art. 69

VENDITE DI CARBONI FOSSILI SU VAGONE O FRANCO BORDO

Nelle vendite di carboni fossili su vagone o franco bordo in un porto italiano, con la designazione della



nave noleggiata per il trasporto e l'indicazione della posizione al momento della vendita, ma senza alcun termine circa l'epoca di consegna, fino al suo arrivo nel porto indicato per la consegna, il noleggiatore segue le sorti della nave. Egli non ha diritto ad alcun compenso in caso di naufragio della nave.

Art. 70

OFFERTA TELEGRAFICA

L'offerta telegrafica di vendita di una partita di carbone fossile, proporzionata alla portata normale di una nave determinata, viene interpretata nel senso che trattasi di una unica spedizione con una sola nave; non che una quantità corrispondente possa essere consegnata con uno o più carichi a scelta del venditore.

Art. 71

CONTRATTAZIONE DELLE MATTONELLE DI CARBONE FOSSILE

Le mattonelle di carbone fossile si contrattano su marca di fabbrica.

Art. 72

CLAUSOLA «TOUT- VENANT» DEI CARBONI FOSSILI

La clausola «tout-venant» nelle contrattazioni o consegna dei carboni fossili, significa che il carbone deve essere come viene dalla miniera cioé: mescolato, grosso, piccolo e polvere, senza passare su nessuna griglia.

Art. 73

CLAUSOLA «TOUT-VENANT» SU CARBONE COKE

La designazione «tout-venant» riferita al carbone coke serve ad indicare la produzione tale quale deriva dall'uscita dai forni. Il coke minuto sta al coke di pezzatura media e grossa in proporzione variabile a seconda della qualità del fossile impiegato nella distillazione. Tale proporzione varia dal 5 al 10% e può raggiungere anche il 15%.

Art. 74

PERCENTUALE TRA POLVERE E TRITUME

La percentuale tra polvere e tritume che si riscontra nei carboni fossili in pezzatura mercantile **colliery** screened (crivellato grigliato alla miniera), può raggiungere il 20%. Se invece si tratta di carbone fossile



grigliato (al luogo di imbarco) la percentuale tra polvere e tritume può variare dal 12 al 15%.

Per minuto si intende la quantità di carbone fossile o coke che passa attraverso una rete avente maglie quadre di un cm. di lato inclinato a 45.

Art. 75

VENDITA DEL CARBONE COKE DI GASOMETRO

Nelle vendite di carbone coke di gasometro, s'intende il coke proveniente dalla distillazione di carboni fossili entro forni per la produzione di gas illuminante.

Nel caso che sia indicato un determinato gasometro, il carbone deve pervenire dal gasometro previsto.

Art. 76

ONERI A CARICO DEL DESTINATARIO

Nel commercio dei carboni fossili, quando le spedizioni pattuite a prezzo franco partenza sono effettuate da località diversa da quella convenuta, al destinatario deve essere accreditato il maggior onere, o addebitato il minor onere di trasporto.

Art. 77

MEDIAZIONE

La misura delle provvigioni di mediazione, nella compravendita di carbone fossile, è la seguente: a carico del solo venditore 1%, per le vendite a franco vagone e franco bordo.

CAPITOLO 6 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

A) RISO BRILLATO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Art. 78

CONSEGNE RIPARTITE MENSILI

Nei contratti di compravendita di farina portanti la clausola consegne ripartite mensili, il venditore si impegna a consegnare ogni mese la quota approssimativa mensile.



Il compratore deve far richiesta della spedizione, entro i termini stabiliti, per ciascuna consegna. In mancanza di tale richiesta il venditore ha facoltà di non spedire la rata del mese stesso.

C) PASTE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

E) ZUCCHERO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

Art. 79

CALI DI GIACENZA

Il calo di magazzino della carne congelata, in condizioni normali e cioé arrivata in vagoni frigoriferi e immediatamente collocata nelle celle refrigerate alla temperatura voluta, per un periodo di tre mesi, può variare dall'1 al 2% in peso.

G) PESCI PREPARATI

Art. 80

TONNINA SALATA

Con l'espressione **venduta in Livorno una partita di tonnina salata**, si deve intendere che oggetto della vendita sia stato tonno salato, a Livorno chiamato tonnina ed in Sicilia «netta», e non bozzimaglia o buzzomaglia.

Art. 81

PESCI CONSERVATI

Il compratore acquista baccalà in balle al lordo di tela, legaccio e sale stoccafisso al lordo di tela e legaccio. Gli altri pesci conservati in latta, sia sotto olio che salati, nei formati superiori a Kg 2,500, sono acquistati a lordo stagna.

Per lordo stagna si intende il peso del prodotto più i liquidi di governo, nonché la latta.



CALI DI GIACENZA

Per le merci sottoindicate sono ammessi i seguenti cali di giacenza:

baccalà salinato: il 2% durante il primo mese di giacenza, diminuendo progressivamente ogni
mese fino a raggiungere lo 0,50% circa al 6 mese di giacenza. Il complesso dei predetti cali
varia dal 5 al 7,50% secondo l'altezza della stiva, della ventilazione dell'ambiente e del sistema
di refrigerazione.

Il calo di giacenza va ad aggiungersi al calo di viaggio per cui su una partita che abbia la normale giacenza media di 4 mesi (compresi 4 giorni di viaggio) il calo complessivo (viaggio più giacenza) si aggira fra l'8 e il 12%.

- Baccalà semi secco: dal 2 al 4%;
- baccalà secco e secco-duro: fino al 2%.

Art. 83

MEDIAZIONE

La misura della provvigione di mediazione nelle compravendite delle merci sottoindicate, è la seguente:

- pesci salati, secchi ed affumicati: a carico del venditore 2-4% più rimborso eventuali spese di viaggio e diaria;
- tonno: a carico del venditore 2 4%, più rimborso eventuali spese di viaggio e diaria;
- tonno sott'olio: sulla piazza di Livorno, fra i commercianti locali, la provvigione dal 2 al 3% fa carico al solo venditore.

H) PRODOTTI SURGELATI


Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

I) CONSERVE ALIMENTARI

Art. 84

MEDIAZIONE

La misura delle provvigioni di mediazione per la compravendita delle conserve alimentari è del 4% a carico del solo venditore.



L) LATTE E DERIVATI

Art. 85

VENDITA DEL LATTE

Il latte si consegna alla stalla del produttore oppure alla latteria. Il prezzo si intende per litro.

Art. 86

MEDIAZIONE PER FORMAGGI FRESCHI

La misura delle provvigioni di mediazione per la compravendita dei formaggi freschi è del 2,50% a carico del venditore.

M) OLIO D'OLIVA

N) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI

Art. 87

FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni degli olii fra produttore e grossista vengono effettuate in base al ql.

Art. 88

CLAUSOLA «CIRCA»

La tolleranza di quantità sulle vendite è dell'1%; quando invece nel contratto è usata la parola **circa**, la tolleranza è del 5% in più o in meno.

Art. 89

RICONOSCIMENTO DELLA QUALITÀ

Il riconoscimento della qualità dell'olio d'oliva e dell'olio vegetale in genere, nazionale ed estero, si effettua in contraddittorio tra venditore e compratore, ovvero, fra i loro rappresentanti, ma comunque sulla base dei dati derivanti dalle analisi svolte presso il frantoio.

Art. 90

MEDIAZIONE

La provvigione di mediazione per la compravendita degli oli vegetali è dovuta dal solo venditore ed in ragione del 3%.



O) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Q) VINI E VERMOUTH

Art. 91

VINI

Quando i vini si contrattano con l'intervento del mediatore, questi preleva i campioni dal produttore e li porta ai negozianti per la degustazione. Su tali campioni viene stabilito il prezzo per ql. e se questo è di soddisfazione del produttore medesimo, egli ritira dal compratore una congrua caparra.

La consegna, che può farsi in fiaschi, damigiane, fusti e autocisterne, avviene alla cantina del produttore, salvo, in caso di vendita a vagone completo in cui la consegna ha luogo alla stazione ferroviaria.

Il vino venduto nei fusti per consegne ripartite resta in deposito a rischio del compratore per la quantità non ritirata entro il termine contrattuale.

Il pagamento, oltre quello della caparra, viene effettuato consegna per consegna, ed il saldo all'ultima consegna conguagliando la caparra.

Se il vino non è stato tutto ritirato entro il termine pattuito, allo scadere di questo termine il compratore deve ugualmente pagare il saldo.

Art. 92

CALI

Per il vino sono ammessi i seguenti cali:

- massimo 10% dovuto al deposito feccioso, che si separa dal mosto completamente fermentando;
- dal 2 al 3% dal primo travaso al 1º dicembre;
- 3-4% circa nel travaso primaverile;
- dall'1 all'1 1/2% circa per un mese nell'ordinaria conservazione in fusti da 6 7 hl.



MEDIAZIONE

La misura delle provvigioni di mediazione per la compravendita di vini è la seguente: € 0.154 al ql. a carico del venditore e € 0.129 al ql. a carico del compratore.

R) ALCOOL E LIQUORI

Art. 94

VENDITE DI ALCOOL E LIQUORI

Nelle vendite di alcool il prezzo pattuito è subordinato alle variazioni del regime fiscale, anche se ciò non è stato esplicitamente dichiarato nel contratto di compravendita e conseguentemente gli eventuali aumenti o diminuzioni della tassa governativa debbono essere computati fra le parti contraenti extra prezzo contrattuale, anche se questo fu pattuito comprensivo della merce e della tassa.

Si presume che il prezzo della merce sia comprensivo anche della tassa governativa.

S) BIRRA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 7 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL TABACCO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 8 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

A) PELLI CONCIATE



B) LAVORI IN PELLE E CUOIO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 9 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 10 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ARREDAMENTO E DELL'ABBIGLIAMENTO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO

A) LEGNO COMUNE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

B) COMPENSATI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

C) MOBILI E INFISSI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

D) CARRI DA STRADA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

E) LAVORI IN SUGHERO



CAPITOLO 12 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

A) CARTA E CARTONI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

B) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

C) PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 13 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

A) GHISA, FERRI, ACCIAI, ECC.

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

B) ALLUMINIO E SUE LEGHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

C) RAME E SUE LEGHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

D) ARGENTO, ORO, ECC

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

E) ROTTAMI E METALLI VARI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 14 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

A) MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI

B) MEZZI DI TRASPORTO (AUTOVEICOLI NATANTI)



CAPITOLO 15 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 16 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

A) CONCIMI CHIMICI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

B) ANTICRITTOGAMICI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

C) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA

Art. 95

COMPRAVENDITA DI CANDELE DI CERA

Per candele di cera, a meno che non sia espressamente pattuita la vendita di candele di pura cera d'api, o con determinata percentuale di cera d'api, s'intendono le candele fabbricate con altre materie prime succedanee della cera.

D) PRODOTTI FARMACEUTICI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

E) COLORI E VERNICI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

F) MATERIE PLASTICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

G) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

H) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI IN RECIPIENTI (BOMBOLE, BIDONI, PACCHI, BOMBOLE - SERBATOI FISSI E MOBILI ANCHE ISOLATI TERMI-CAMENTE E SOTTO VUOTO)



CAPITOLO 17 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 18 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO VI* CREDITO - LOCAZIONI FINANZIARIE – ASSICURAZIONI BORSE VALORI

CAPITOLO 1 - USI BANCARI

Art. 96

OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO (ARTT. 1527, 1530 COD. CIV.)

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle «Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di Commercio internazionale (vedi appendice).

Art. 97

PAGAMENTO DEL PREZZO NELLA VENDITA CONTRO DOCUMENTI (ART. 1528 DEL COD. CIV.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Cod. Civ.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

^{*} In corsivo gli usi interpretativi; in tondo gli usi normativi.



PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL COMPRATORE DOPO IL RIFIUTO OPPOSTO DAGLI ISTITUTI, OD AZIENDE DI CREDITO, ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI SECONDO LE FORME DI USO (ART. 1530 COD. CIV.)

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 99

OBBLIGHI DEGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO NEL DEPOSITO DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE (ART. 1838 COMMA 2 COD. CIV.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito. È escluso peraltro ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi, od i rimborsi dei titoli estratti. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 100

VALUTA DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DEGLI ASSEGNI EMESSI

Gli assegni pagati dalle Aziende di credito vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione.

Art. 101

TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

Nelle richieste inviate dagli Istituti ed Aziende di Credito in tempo utile ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo entro il quale le istruzioni, da parte dei clienti, per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire ai predetti Istituti ed Aziende di credito - è fissato nel 5º giorno lavorativo antecedente a quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.



TERMINE USUALE PER IL PREAVVISO DI RECESSO DAL CONTRATTO PER APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO (ART. 1845 COMMA 3 COD. CIV.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 103

LIQUIDAZIONE INTERESSI NEI MUTUI E NELLE OPERAZIONI BANCARIE IN GENERE.

Nel calcolo degli interessi relativi ai mutui e ad ogni altra operazione bancaria estinguibile secondo piani di ammortamento, per intervalli di tempo inferiori al periodo rateale, gli Istituti ed Aziende di Credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono i "numeri" (1) per il "divisore fisso" (1) relativo anch'esso all'anno civile.

Il riferimento ai giorni ed al divisore fisso secondo l'anno civile avviene anche per la liquidazione periodica degli interessi relativi ai conti correnti debitori ed alle altre forme di finanziamenti bancari.

(1) «numeri»: prodotto tra il numero dei giorni ed il capitale di cui si deve calcolare l'interesse o lo sconto; «divisore fisso»: coefficiente che si ottiene dividendo i giorni dell'anno (commerciale o civile) per il tasso percentuale di interesse.

Art. 104

RINNOVAZIONE DI UNA PRECEDENTE OPERAZIONE CAMBIARIA.

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 105

FONDI (O SOMME) A DISPOSIZIONE. SIGNIFICATO BANCARIO.

Le espressioni fondi a disposizione o somme a disposizione stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti ed Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari.

Dette somme sono infruttifere.



ACCREDITO IN CONTO «SALVO BUON FINE»

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto o l'Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà dell'Istituto o Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto o Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. Civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 107

ESECUZIONE DI INCARICHI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI OD AZIENDE DI CREDITO (ART. 1856 COD. CIV.)

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 108

DIMINUZIONE DEL VALORE DEI BENI DATI A GARANZIA (ART. 1850 COD. CIV.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di 1/10 o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 109

INTERESSI DI MORA SUI MUTUI E FINANZIAMENTI (ART. 1283 COD. CIV.)

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.



CAPITOLO 2 - USI DELLE LOCAZIONI FINANZIARIE

Art. 110

DEFINIZIONE

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 111

SCELTA DEL FORNITORE

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Per tali ipotesi l'utilizzatore tiene, altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali acconti da quest'ultimo pagati al fornitore.

Art. 112

ORDINAZIONE DEL BENE

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

Art. 113

CONSEGNA

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.



LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'UTILIZZATORE

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Art. 115

CORRISPETTIVO

L'utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche se inerente a contestazioni sul bene o al verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 116

UTILIZZAZIONE DEL BENE

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento, e/o perdita totale o parziale del bene:
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, nè può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non codificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

Art. 117

IDENTIFICAZIONE DEL BENE

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.



ASSICURAZIONE

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Art. 119

PERDITA PARZIALE O TOTALE DEL BENE

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

Art. 120

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Art. 121

FACOLTÀ DI SCELTA DELL'UTILIZZATORE AL TERMINE DEL RAPPORTO

Salvo diversa pattuizione, alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- 2) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- 3) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.



CAPITOLO 3 - USI DELLE ASSICURAZIONI

Art. 122

COASSICURAZIONI

Nel caso in cui una polizza che assicuri qualsiasi rischio, venga affidata come delega di contratto ad una determinata società, le Agenzie delle Compagnie coassicuratrici, partecipanti alla copertura del rischio, sono tenute a corrispondere alla stessa agenzia delegataria sia una provvigione d'acquisto, sia una provvigione di incasso ricorrente per tutta la durata contrattuale.

Qualora detta polizza dovesse essere elevata a capitali superiori con un aumento di premio, alla delegataria spetterà una provvigione d'acquisto sull'aumento.

Art. 123

INTERVENTO DEL COMMISSARIO DI AVARIA

Il Commissario di avaria interviene su richiesta degli assicurati o di chi per essi, in caso di avaria alla nave e/o al carico marittimo e/o terrestre, con il compito di accertare il danno e di rilasciare il relativo certificato di avaria.

Le spese per l'emissione del certificato di avaria sono pagate dal richiedente, salvo rivalsa verso chi è tenuto al rimborso.

CAPITOLO 4 - USI DELLE BORSE VALORI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



TITOLO VII* ALTRI USI

CAPITOLO 1 - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

A) USI NELLE LAVANDERIE A SECCO AD UMIDO E TINTORIE

Art. 124

CONSEGNA DELLA MERCE E DISPOSIZIONI PER LA LAVORAZIONE

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiedere la verifica da parte della ditta e può dare disposizioni sulla lavorazione. Il committente è tenuto a segnalare i capi di particolare valore, ai fini sia della determinazione del corrispettivo, sia della responsabilità per l'esito della lavorazione.

La ditta rilascia al committente una ricevuta per il ritiro della merce lavorata.

La ditta non è tenuta ad accertare l'identità di chi, munito della suddetta ricevuta, ritira la merce, salvo che abbia avuto notizie del furto o dello smarrimento del documento.

Art. 125

RESPONSABILITÀ DELLA DITTA LAVORATRICE

La ditta deve effettuare la lavorazione a regola d'arte, ma la lavorazione è eseguita a rischio e pericolo del cliente relativamente agli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso, ecc. La ditta non risponde altresì di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verifichino su stoffe tinte e lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei bottoni e fibbie, dei canovacci interni delle asole e della gomma per articoli gommati e simili, chiusure lampo ecc.

In particolare non viene assicurata la scomparsa di tutte le macchie né si escludono eventuali alterazioni dimensionali e di tonalità di colore delle stesse.

La ditta può sempre recedere dal contratto se da un migliore esame della merce accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

Tuttavia, se il cliente nonostante l'avvertimento insiste nella richiesta della prestazione questa viene effettuata a completo rischio e pericolo dello stesso e dovrà esserne fatta espressa menzione nella ricevuta.

^{*} In corsivo gli usi interpretativi; in tondo gli usi normativi.



Se esiste l'etichetta che stabilisce il criterio di lavaggio o comunque la composizione del tessuto, la colpa di un eventuale danno è della lavanderia, se questa non si attiene alla dicitura della etichetta medesima.

Art. 126

RIUSCITA DELLA TINTURA

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantirne la perfetta imitazione.

Art. 127

TERMINI DELLA RICONSEGNA

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza a favore della ditta, di un periodo pari al doppio del termine originariamente indicato, salvo patto contrario.

Art. 128

TERMINI PER IL RITIRO

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 30 giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo patto contrario.

Trascorso il termine di 30 giorni, la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento per diritto di deposito, in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione, per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La ditta è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per un periodo di 6 mesi dalla data prevista di ritiro, salvo esplicita pattuizione scritta. La ditta comunque non risponde del deterioramento che possa derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini durante i 6 mesi successivi.

Decorsi 12 mesi senza che il cliente abbia provveduto al ritiro, la ditta non risponde della riconsegna ed i capi potranno essere devoluti in beneficienza ad Enti o persone.

Art. 129

SMARRIMENTO DEGLI OGGETTI

Se gli oggetti consegnati per la lavorazione non sono reperiti alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente.



RISARCIMENTO DANNI

Esclusi i casi di dolo o colpa grave la tintoria è tenuta al risarcimento del danno per il deterioramento totale o parziale degli oggetti nella misura di sette volte il prezzo stabilito per la lavatura, salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art.125, e purché la limitazione venga riportata sulla ricevuta rilasciata al cliente.

B) LAVATURA DI BIANCHERIA: RAPPORTI TRA LAVANDERIA E PRIVATI

Art. 131

RITIRO E CONSEGNA

Nel caso di grosse commesse gli indumenti da lavare possono essere ritirati dal domicilio del committente, da parte dell'incaricato della lavanderia.

Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati o l'indicazione del peso.

Il committente ha l'obbligo di segnalare i capi di particolare valore.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc. il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta. Il ritiro e la riconsegna degli indumenti a domicilio del committente ha luogo a periodi prestabiliti.

Art. 132

RECLAMI

I reclami da parte del committente devono essere fatti all'atto della riconsegna, per le lavanderie, o entro i termini concordati tra le parti.

Art. 133

RISARCIMENTO DANNI

Esclusi i casi di dolo o colpa grave la tintoria è tenuta al risarcimento del danno per il deterioramento totale o parziale degli oggetti nella misura di sette volte il prezzo stabilito per la lavatura, salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 125 e purché la limitazione venga riportata sulla ricevuta rilasciata al cliente.



SMARRIMENTO DEGLI OGGETTI

Se gli oggetti consegnati per la lavorazione non sono reperibili alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente.

Art. 135

RITIRO DELLA BIANCHERIA

La biancheria da lavare viene di regola, ritirata presso il domicilio del committente, da un incaricato della lavanderia, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi ritirati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dal committente, al quale lascia una copia a titolo di ricevuta.

Il ritiro ha luogo, di regola, settimanalmente.

Art. 136

BIANCHERIA E INDUMENTI DI PARTICOLARE VALORE

Il committente è tenuto a segnalare i capi di particolare valore, ai fini sia della determinazione del corrispettivo, sia della responsabilità per l'esito della lavorazione.

Art. 137

RESPONSABILITÀ DELLA LAVANDERIA

La lavanderia deve eseguire il lavoro commessole a regola d'arte.

La lavanderia risponde dell'esito della lavorazione accettata.

La lavanderia non garantisce la resistenza dei colori di tessuti che non abbiano tinte solide.

La lavanderia non assume responsabilità per la consegna della biancheria a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'art. 124, salvo che il committente non avesse comunicato tempestivamente di avere subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

Art. 138

TERMINI PER IL RITIRO

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 30 giorni da quello indicato per la riconsegna salvo patto contrario. La ditta comunque non risponde del deterioramento che potesse derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito; **trascorsi 12 mesi** dal termine di consegna i capi saranno devoluti a beneficenza di Enti o persone.



TERMINI DELLA RICONSEGNA

La riconsegna viene effettuata, di regola, settimanalmente salvo patto contrario.

CAPITOLO 2 - USI MARITTIMI DEL PORTO DI LIVORNO

A) SBARCO E IMBARCO DI MERCI

Art. 140

ZONA LAVORATIVA

L'avamporto di Livorno non è zona lavorativa normale, ma può essere usato previo accordi tra la nave ed il caricatore od il ricevitore.

Art. 141

PUNTO DI ORMEGGIO DELLA NAVE ED ALTRI EVENTUALI MOVIMENTI

Il capitano che, in presenza di una clausola FIO o FIOS deve imbarcare o sbarcare un carico totale o parziale, deve condurre la sua nave al punto di ormeggio indicatogli dal caricatore o dal ricevitore della merce, preventivamente autorizzato dall'Autorità del Porto purché questo punto sia compreso nelle zone lavorative normali e la nave possa starvi ormeggiata con sicurezza.

Il Capitano deve portare la nave all'accosto alla banchina in posizione idonea all'imbarco ed allo sbarco delle merci ed eseguire quegli ulteriori movimenti che gli venissero richiesti dal ricevitore e/o dal caricatore nella stessa zona od in zone diverse e ciò salvo il caso in cui il contratto di trasporto o la polizza di carico non dispongano diversamente con apposite clausole.

Art. 142

DIRITTI E DOVERI DEL MAGGIORE CARICATORE O RICEVITORE

Nel caso di contratto di trasporto di carico, soggetto a condizioni di resa FIO o FIOS, in cui vi siano più caricatori o ricevitori del carico, la scelta del punto al quale la nave deve ormeggiarsi, spetta al caricatore o al ricevitore della maggiore quantità.



SPESE DI ORMEGGIO

Salvo che non sia diversamente previsto:

- le spese per il primo ormeggio nell'avamporto e di primo ormeggio o primo accosto nelle zone lavorative normali, sono tutte a carico della nave, compresa quella per il corpo morto quando occorra;
- quando la nave è obbligata ad ormeggiarsi nell'avamporto, tutte le spese occorrenti per entrare e occupare, successivamente, nelle zone lavorative normali il posto assegnatogli dalla Capitaneria di porto, sono a carico della nave stessa;
- le spese occorrenti per il movimento della nave da un luogo all'altro nelle zone lavorative normali, se richiesto dal caricatore o dal ricevitore della merce, sono a carico di quest'ultimo.

Art. 144

PESATURA DELLE MERCI

E' in facoltà tanto del ricevitore quanto del vettore di chiedere la verifica del peso che viene fatto a bordo o a terra mediante idonei metodi o strumenti di misura.

La spesa relativa è a carico della parte che ne fa richiesta.

Se un contratto di trasporto prevede la clausola "peso riconosciuto allo sbarco "o "weight delivered" o quando il nolo deve essere regolato in base al peso riconosciuto allo sbarco, la spesa per il peso è a carico del ricevitore della merce.

Art. 145

SBARCO ED IMBARCO DI CEREALI - SPESE PER ACCERTAMENTO QUALITÀ E PESO

Quando i rappresentanti dei venditori o dei compratori assistono allo scarico o all'imbarco dei cereali per conto dei loro rappresentati onde accertare la qualità ed il peso dei cereali, le spese extra sostenute da detti rappresentanti per pagare ai loro commessi i compensi per i lavori in ore straordinarie feriali o notturne o in giorni festivi, sono a carico dei rappresentanti stessi.

Art. 146

LUOGO E PESATURA DEL GRANO E CEREALI IN GENERE

Il peso del grano e cereali in genere, provenienti dall'estero, si usa fare sia a bordo che in quella località particolarmente indicata dal ricevitore previa approvazione della dogana che assiste al peso.



CONSEGNA DI GRANO E CEREALI IN GENERE IN SACCHI ROTTI DURANTE IL VIAGGIO

Se durante il viaggio di un carico di grano e cereali in genere in sacchi, una parte dei sacchi si rompe, il capitano ha diritto di consegnare il carico nelle condizioni in cui si trova al momento dell'arrivo della nave in porto, e i ricevitori hanno diritto alla resa in comune da farsi a loro spese.

Art. 148

SPESE PER GUARDIANAGGIO DEI CARICHI INFIAMMABILI

Le spese per il servizio di guardianaggio disposto dalla Capitaneria di porto sulle navi aventi carichi di materie infiammabili, sono a carico della nave.

Art. 149

SPESE PER LA PULIZIA DELLE STIVE

La "scopatura" delle stive delle navi, ai fini della raccolta dei residui della merce è a carico dei ricevitori.

Salvo che non sia previsto diversamente dal contratto di trasporto, la pulizia della coperta e delle stive è a carico del vettore.

Art. 150

SPESE PER TRASPORTO MERCE ALLA BANDA DELLA NAVE

Tutte le spese occorrenti per portare la merce alla banda della nave per essere imbarcata tanto in giorno feriale quanto in giorno festivo, sono a carico del caricatore della merce.

Qualora per esigenze nave la stessa debba effettuare un cambiamento di ormeggio, l'agente marittimo dovrà tempestivamente informare il caricatore.

Art. 151

SPESE DI PUBBLICITÀ CIRCA L'ARRIVO DELLA NAVE

L'agenzia di una nave non è obbligata a valersi della pubblicità a mezzo stampa per avvertire quei ricevitori del carico che non le sono noti, dell'arrivo della stessa e quindi tali ricevitori non sono tenuti a pagare le spese occorse, qualora tale pubblicità venisse comunque effettuata.



RITARDO NELL'IMBARCO DI MERCE PRENOTATA A «LINER-TERMS»

Quando la merce, prenotata a **liner-terms**, della quale l'agenzia della nave ha ordinato l'imbarco senza riserve speciali, sia portata alla banda della nave all'ora dell'agenzia stessa prescritta e nell'interesse della nave la caricazione si protragga in ore straordinarie, oppure perda l'imbarco, le maggiori spese relative fanno carico alla nave; purché quanto sopra non sia dovuto ad esigenze di stivaggio, a casi di forza maggiore ed a necessità di orario obbligato della nave.

Fanno carico alla merce le maggiori spese e/o i danni derivanti dalla ritardata o mancata presentazione della merce stessa all'ora richiesta, sempre quando ciò non sia dovuto a forza maggiore.

Art. 153

FATTURAZIONE DI MANODOPERA

Per le merci trasportate alla condizione **FIO**, i servizi vengono fatturati dalle imprese portuali che curano le operazioni di imbarco e sbarco. Per le merci trasportate alle condizioni liner-terms, la mano d'opera per tiraggio viene fatturata alla nave, mentre la mano d'opera per facchinaggio viene fatturata ai caricatori o ai ricevitori o alle imprese di sbarco, quando queste intervengono.

Art. 154

ASSEGNI

Gli assegni in divisa estera gravanti in polizza vengono regolati al cambio del giorno dell'arrivo della nave.

Art. 155

PAGAMENTO ASSEGNO SULLA MERCE

Quando la compagnia della nave ha pagato al caricatore l'assegno gravante la merce, si presume che di tale merce sia stata regolarmente effettuata la consegna al destinatario.

Art. 156

CONTRATTI A FORFAIT

Nei contratti a forfait, il committente spedisce la merce allo scalo marittimo di Livorno soltanto a richiesta dello spedizioniere: e se spedisce la merce di propria iniziativa assume tutte le responsabilità che possono derivarne, compreso il pagamento delle soste.



SPESE COMPRESE NEL FORFAIT

Il forfait degli spedizionieri di regola è comprensivo di tutte le spese da vagone o da altro mezzo alla nave (spese per ritardo navi, magazzinaggi, imbarchi notturni, ecc.) a meno che vi siano convenzioni in contrario. Sono escluse dal forfait le spese di assicurazione.

Art. 158

ASSICURAZIONI DELLE MERCI SPEDITE VIA MARE

Lo spedizioniere non è tenuto a curare di sua iniziativa l'assicurazione marittima delle merci a lui affidate per la spedizione via mare; l'assicurazione deve essere invece coperta solo se richiesta dal mittente o dal destinatario ed a spese dell'uno o dell'altro.

In questo caso il mittente o il destinatario deve specificare il valore della merce e quali rischi debbano essere coperti da assicurazione.

Nel caso in cui sia ordinata l'assicurazione contro tutti i rischi, essa deve comprendere anche quella contro il furto.

Inoltre lo spedizioniere non ha obbligo alcuno di interpellare il suo mandante (mittente o destinatario) se intenda o meno assicurare le merci affidategli.

Art. 159

SPESE D'IMBARCO

L'opera dello spedizioniere, che abbia atteso alle operazioni per rendere la merce sottobordo, e le spese sostenute dal medesimo per portare la merce stessa sottoparanco, gravano sul venditore, alle seguenti condizioni:

- 1) che nella compravendita il prezzo sia stato convenuto per merce sottoparanco nave nel porto di Livorno;
- 2) che la consegna deve essere fatta franco di ogni spesa per il compratore sottoparanco nel porto di Livorno;
- che non vi sia espressa la riserva merce sottoparanco esclusa opera dello spedizioniere e relative spese.



SCARICO DELLE NAVI ALLA RINFUSA AI SILOS GRANARI

Nel porto di Livorno il capitano deve condurre la nave al punto indicatogli dal ricevitore o accostarla per fianco alla calata indicatagli dal ricevitore stesso, purché essa possa starvi ormeggiata con sicurezza. Il capitano su richiesta del ricevitore, deve accostare la propria nave alla calata dei silos granari e non può rifiutarsi di eseguire il tiraggio con gli elevatori dei silos sempre che, per questo lavoro, egli non abbia a soffrire perdita di tempo o sopportare maggiori spese.

Art. 161

SBARCO DI GRANO ALLA RINFUSA SOTTOPARANCO IN CASO DI MANCATA O RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA DI CARICO

Quando arrivano nel porto di Livorno carichi completi o partite di grano alla rinfusa o a sacchi, con la clausola del **sottoparanco** in polizza ed il ricevitore della merce non è in possesso della relativa polizza di carico o non l'ha presentata all'agente ventiquattro ore prima dell'arrivo della nave, il capitano, o chi per esso, ha diritto di effettuare lo sbarco e di depositare la merce dove meglio creda tenendo conto anche degli interessi del ricevitore.

Ove egli abbia sufficienti garanzie, può far depositare la merce nel silos indicato dal ricevitore.

In questo caso la nave o il suo agente non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente incontrate per il movimento, ormeggi, rimorchi e simili.

Art. 162

OPERAZIONE DOGANALE DI INSILAMENTO

Le banche e i privati che ricevono per l'incasso valuta, documenti, polizze di carico o delivery orders per partite di cereali che il destinatario della merce deve ritirare all'arrivo e da riceversi, per atto contrattuale, base Cif via silos non hanno l'obbligo nè il diritto di procedere, in luogo dei ricevitori ritardatari, all'operazione doganale di entrata nel silos. Tale obbligo e tale diritto spettano al capitano in forza del patto contrattuale specificato.

Ove poi le banche ed i privati predetti, per incarico ricevuto, provvedano all'operazione doganale di entrata nel silos, essi non possono addebitare per tale operazione una commissione eccedente quella spettante ad ogni spedizioniere per la presentazione del manifesto.



B) STALLIE E CONTROSTALLIE

Art. 163

DECORRENZA DELLE STALLIE

Le stallie delle navi con carico completo e/o con partite di merci decorrono:

- a) dalla ripresa del lavoro pomeridiano se la lettera di prontezza è notificata entro le ore 10 del giorno stesso;
- b) dalla ripresa del lavoro antimeridiano del giorno lavorativo successivo a quello nel quale è stata consegnata la lettera di prontezza, se questa è notificata dopo le ore 10 ma entro le ore 15; il Sabato la lettera di prontezza deve essere presentata entro le ore 12.
- c) dalla ripresa del lavoro pomeridiano del giorno lavorativo successivo a quello nel quale è stata consegnata la lettera di prontezza se la stessa è notificata dopo le ore 15. In ogni caso il ricevitore deve trovare la nave già ammessa a libera pratica e per la parte che la riguarda, effettivamente pronta per la consegna all'ormeggio assegnatole.

Art. 164

CLAUSOLA «INIZIO DISCARICA 24 ORE DOPO L'ARRIVO»

Se il contratto di trasporto contiene la clausola che il lavoro di carico deve cominciare ventiquattr'ore dopo l'arrivo in porto senza ulteriori precisazioni, e la nave stessa giunge a Livorno nella vigilia del giorno festivo, la discarica deve cominciare all'inizio del lavoro nel porto nel giorno successivo al festivo.

Art. 165

LIBERA PRATICA IN GIORNO FESTIVO

Per le navi che hanno ottenuto la libera pratica in giorno festivo le stallie hanno inizio nel porto di Livorno dalle ore 12 del giorno lavorativo seguente.

Art. 166

COMPUTO DELLE STALLIE

Quando in un giorno festivo o in un giorno dichiarato non lavorativo dalla Capitaneria di Porto, si lavora allo scarico della nave, il tempo impiegato deve computarsi nelle stallie.

Quando tale scarico viene eseguito esclusivamente con grues e quindi senza alcuna spesa extra per la nave, il tempo dichiarato non lavorativo e nel quale, invece, il ricevitore ha lavorato, non si computa nelle stallie e nemmeno agli effetti del despatch money.



Lo stesso uso si osserva quando il tempo, lavorativo per tutto il porto, sia stato, invece, dalla Capitaneria dichiarato non lavorativo nell'unico posto dove trovasi accostata la nave in questione.

Art. 167

ORE NON CONTEGGIATE NELLE STALLIE

Il lavoro di scarico viene effettuato di mezza in mezza giornata. Quando per pioggia, mare agitato o altro caso di forza maggiore, le prime ore della mezza giornata sono riconosciute dalla Capitaneria di Porto come non lavorative, tale mezza giornata non si computa nelle stallie.

Art. 168

COMPUTO DELLE STALLIE PER CARICHI DI CARBONE

Se un carico di carbone viene ricevuto senza verificare il peso ma in base al peso di polizza con l'abbuono stabilito dal contratto di trasporto, il computo delle stallie si fa sul peso indicato nella polizza.

In tal caso la detrazione dell'abbuono riguarda unicamente il pagamento del nolo.

Quando invece il carico viene ricevuto in base al peso constatato allo scarico il computo delle stallie si fa sulla quantità risultante dalla pesatura.

Art. 169

CALCOLO RATA DI DISCARICA

Se una nave carica o scarica soltanto su alcune stive, la rata di carico o scarico viene calcolata in proporzione al numero dei boccaporti nei quali si opera.

Art. 170

RICEVIMENTO DELLA MERCE

La clausola, che si trovi nelle polizze di carico: le merci debbono essere ricevute dal consegnatario non appena la nave sarà pronta a scaricare e continuamente in tutte le ore per le quali la Dogana o le Autorità del Porto possono dare il permesso alla nave di lavorare, o se necessario di scaricare nei navicelli a rischio e spese del consegnatario, viene interpretata nel senso che i ricevitori sono tenuti a ricevere giornalmente quelle quantità di merce che la nave può consegnare.



CLAUSOLA «THE GOODS ARE TO BE RECEIVED AS FAST AS STEAMER CAN DELIVER»

La clausola che si trovi nelle polizze di carico: **the goods are to be received as fast as steamer can deliver**, viene, nel Porto di Livorno, interpretata nel senso che il ricevitore è obbligato a ritirare tutta la merce che la nave può consegnare.

Art. 172

DISCARICA DEL CARBONE COKE

Generalmente la quantità di coke da scaricarsi dalle navi è stabilita nel contratto di trasporto per i carichi completi quanto per partite. Ma quando il contratto di trasporto non dispone in proposito, il ricevitore ha l'obbligo di ritirare giornalmente tutto quanto il coke che la nave può consegnare per ogni giorno lavorativo e nelle ore lavorative di uso.

Art. 173

RATA DI DISCARICA O CARICAZIONE NON PREVISTA NEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Quando la rata di discarica o di caricazione delle merci per giorno lavorativo e per boccaporto non è prevista nel contratto di trasporto la rata stessa si identifica nel primo e secondo turno lavorativo.

Art. 174

ACCERTAMENTO DEL TEMPO NON LAVORATIVO

Agli effetti del computo delle stallie, il tempo non lavorativo è accertato con certificato della Capitaneria di Porto.

Art. 175

FESTIVITÀ DELLA SANTA PATRONA

Il giorno della Santa Patrona è considerato festivo a tutti gli effetti portuali.

Art. 176

TEMPO PER LE FORMALITÀ IN CASO DI AVARIE

Il tempo occorrente per compiere le formalità necessarie prescritte dalle leggi nei casi di avarie non è computato nelle stallie.



CLAUSOLA «PER LA DISCARICA DI NAVE ATTRACCATA ALLA BANCHINA»

Quando il contratto di trasporto contiene la clausola: per discarica di nave attraccata alla banchina, senza alcuna riserva, le stallie decorrono dal giorno nel quale la nave ha ottenuto il suo turno di accosto.

Art. 178

CLAUSOLA «SOTTO PARANCO ACCOSTATA ALLA BANCHINA»

Quando una nave ha per patto contrattuale l'obbligo di scaricare o caricare **sotto paranco attraccata alla banchina**, senza alcuna riserva, il tempo perduto per aspettare il turno di accosto o per avere dovuto scostarsi dalla banchina stessa per ordine della Capitaneria non è computato nelle stallie e perciò è a carico della nave.

C) PORTI DI ORMEGGIO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

D) CALI

Art. 179

CALI DI VIAGGIO

Sono ammessi i seguenti cali di viaggio:

- carbone fossile 2%;
- cereali (grano, avena, orzo, granone) a rinfusa:
 - provenienti dall'estero 1% se sbarcati con navicelli, 1/2% se sbarcati con macchinari del silos;
 - provenienti da porti nazionali 1/2%, se il peso è riscontrato a bordo; e 1% se il peso è riscontrato a terra;
- caolino, per i mesi da aprile a settembre: 1 1/2%; per i mesi da ottobre a marzo: 1%.

E) NOLI

Art. 180

REGOLAMENTO DEL NOLO

Il nolo per i carichi completi o parti importanti del carico, viene regolato al cambio del giorno dell'arrivo in rada della nave (purché la nave stessa abbia ottenuto la libera pratica prima delle ore 18 dello



stesso giorno. Se la nave arriva in giorno festivo o di sabato pomeriggio, il nolo viene regolato al cambio del giorno susseguente non festivo.

Art. 181

REGOLAMENTO DEL SALDO NOLO

Nel caso in cui siano stati pagati nel porto estero **acconti sul nolo**, il saldo viene regolato al cambio del giorno indicato nell'articolo precedente.

Art. 182

ANTICIPI SUL NOLO

Il Vettore ha diritto di pretendere gli anticipi sul nolo in proporzione alla quantità sbarcata.

Art. 183

PAGAMENTO NOLO PER CARICHI DI CARBONE

Il pagamento dei noli per i carichi di carbone viene eseguito dal ricevitore nel modo seguente:

- mediante un acconto dopo l'inizio della discarica;
- mediante un altro acconto durante la discarica e col saldo finale a discarica compiuta.

Art. 184

NOLO FISSATO SUL PESO DELLA MERCE ALL'ENTRATA NELLO STABILIMENTO

Quando il nolo di una nave, è fissato sul peso riconosciuto all'entrata della merce nello stabilimento, il capitano non può pretendere il pagamento del saldo nolo, se non dopo 24 ore dal termine della discarica della nave.

Art. 185

TONNELLATA «AVOIR DU POIDS»

Per il pagamento dei noli, la tonnellata di 2240 libbre inglesi (**avoir du poids**) è considerata equivalente a Kg. 1016.



CLAUSOLA «FRANCO AVARIA RECIPROCA»

Se un contratto di noleggio è stipulato con la clausola: **franco avaria reciproca**, ed alla condizione di pagamento del nolo in base al quantitativo di merce consegnata allo sbarco, il nolo deve essere liquidato e pagato non sul peso totale della merce caricata, ma sul quantitativo arrivato e consegnato, qualora sia avvenuta avaria per getto.

Art. 187

NOLI PREPAGATI

I noli prepagati si computano al cambio del giorno della partenza della nave.

F) CLAUSOLE SPECIALI

Art. 188

CLAUSOLA «THE CARGO TO BE TAKEN FROM ALONGSIDE BY CONSIGNEE»

Se il contratto di trasporto prevede la clausola the cargo to be taken from alongside by consignee il capitano che ha affiancato la nave alla banchina, ha l'obbligo di consegnare il carico sotto paranco tanto dal lato mare quanto da quello terra.

Circa lo sbarco da quest'ultima parte, è lo sbarco può avvenire su vagoni e autotreni; in questo caso sono a carico del ricevitore le sole maggiori spese di manodopera.

Quando il contratto di trasporto specifica: bighi armati, questi si intendono forniti di cavi di acciaio.

Quando per convenienza di lavoro, occorrono cavi di altro genere, la spesa relativa è a carico del ricevitore.

Art. 189

CLAUSOLA «SOTTOPARANCO»

La clausola sottoparanco, usata nei contratti di trasporto o nelle polizze di carico, significa che la merce deve essere consegnata, oppure ricevuta, alla banda della nave.

Al tiraggio (disistivaggio e stivaggio) provvede a sue spese il capitano e non il ricevitore o il caricatore. Il ricevitore deve presentare la polizza all'agenzia ventiquattr'ore prima dell'arrivo della nave e deve trovarsi pronto sottobanda per il ritiro della merce nei propri mezzi non appena la nave sia pronta a consegnare. Non presentandosi il ricevitore in tempo debito al ritiro della merce, questa sarà sbarcata d'amministrazione della nave a rischio e spese della merce stessa.



CARICHI COMPLETI DIRETTI AD UN SOLO RICEVITORE

Trattandosi di carico completo diretto ad un solo ricevitore, questi ha diritto di ritirare la merce coi propri mezzi, **sottoparanco**, ancorché nella polizza di carico non sia inserita la relativa clausola.

Questa regola si osserva anche quando lo stesso ricevitore ritiri parte del carico a Livorno e parte in altro porto.

Art. 191

ORARIO DI RITIRO DELLA MERCE SOTTOPARANCO

Con la clausola **sottoparanco** il ricevitore non è obbligato a ritirare la merce in ore straordinarie o di notte o in giorno festivo; questa regola si osserva anche quando trattasi di ritirare una sola porzione del carico. In quest'ultimo caso, il ricevitore deve ricevere tanta merce quanta la nave ne può dare nei giorni lavorativi e nelle ore ordinarie di lavoro.

Art. 192

CLAUSOLA DEL «SOTTOPARANCO» UNITA ALLE CLAUSOLE «LINER TERMS» E «BERTH TERMS»

Per carichi completi e comunque destinati ad un unico ricevitore, quando alla clausola **sottoparanco** è unita la clausola **liner terms** il capitano ha la facoltà di consegnare al ricevitore la merce, anche in ore straordinarie, notturne e festive; quando invece tale clausola **sottoparanco** è accompagnata dalla condizione **berth-terms**, la consegna deve avvenire come nel caso precedente, ma il ricevitore ha la facoltà di indicare al capitano in quale banchina del porto debbono avvenire le operazioni di sbarco.

Art. 193

PESATURA MERCE SOTTOPARANCO

Quando il capitano ha affermato il peso per un carico da consegnarsi **sottoparanco**, egli ha diritto di esigere che la merce venga pesata a mezzo pesa pubblica.

Art. 194

RIFIUTO CONSEGNA MERCE SOTTOPARANCO

Salvo contrarie stipulazioni di polizza, l'agente di una nave non può rifiutare la consegna della merce sottoparanco (quando tale clausola sia stata inserita nella polizza di carico al momento dell'imbarco) adducendo il fatto che la merce si trova nella stiva della nave confusa ad altre merci.



CLAUSOLA «F.I.O.»

Quando in un contratto di trasporto è prevista la clausola f.i.o. (free in and out), e cioè la merce è messa o levata da bordo a cura e spese del caricatore o da ricevitore, è indicata la quantità giornaliera di carico e/o scarico agli effetti del computo delle stallie, se la nave non ha mezzi sufficienti per alzare tale quantità ed il caricatore o il ricevitore deve perciò supplire con altri mezzi come grues ed altri, le spese necessarie per compiere le operazioni giornaliere stabilite dal contratto sono a carico del caricatore o da ricevitore, fermo restando, in questo, l'obbligo di caricare o scaricare giornalmente la rata pattuita anche in deroga agli usi locali in proposito.

Il vettore, in tal caso, ha l'obbligo di facilitare con tutti i mezzi a sua disposizione la rapida caricazione e discarica della nave e di fornire gratuitamente i mezzi di bordo con gli uomini necessari al loro funzionamento.

Art. 196

SBARCO E IMBARCO A MEZZO IMPRESE

Le navi con carico generale e/o contenitori sbarcano, imbarcano e movimentano le merci tramite le proprie imprese anche con mezzi meccanici in quest'ultime, a meno che per quanto riguarda lo sbarco non esista una clausola speciale in polizza.

Art. 197

MANCATO RITIRO DELLA MERCE

Quando il destinatario della merce non si presenta per ritirarla, il capitano della nave o chi per esso, entro breve termine dall'arrivo della merce stessa, informa della giacenza il caricatore.

Art. 198

CLAUSOLA «SBARCO A SPESE E RISCHIO DEI RICEVITORI»

Se si debbono sbarcare colli pesanti di macchinario che non possono essere sbarcati con i mezzi della nave e la polizza di carico porta la clausola **sbarco a spese e rischio dei ricevitori**, ai quali è data facoltà di fornire il pontone o altro mezzo per lo scarico da bordo, i ricevitori hanno diritto di usare, per collocarvi tali colli, i propri mezzi senza essere tenuti a pagare i diritti di sbarco.



CLAUSOLA «DEL CANCELLO»

La clausola secondo la quale il noleggiatore ha facoltà di cancellare il contratto di noleggio (clausola del cancello) se la nave non si presenta nel porto convenuto nel giorno o nei giorni fissati, si interpreta come segue.

Qualunque sia la causa che determini il ritardo, il noleggiante è obbligato a presentare la nave nel porto di Livorno, salvo il caso in cui abbia ricevuto dal noleggiatore, alla scadenza del termine, notificazione con la quale questi dichiari di ritenere cancellato il contratto.

Allorché la nave sarà giunta nel porto di Livorno, il noleggiatore ha le seguenti facoltà: di accettare la nave alle condizioni del contratto ovvero di cancellarla.

Nessun altro diritto può essere esercitato dal noleggiatore verso il noleggiante nè può, il noleggiatore, in nessun caso domandare risarcimento di danni o spese di sorta per l'avvenuto ritardo della nave, salvo dolo o colpa grave del noleggiante.

La stessa disciplina si applica al contratto di trasporto a carico totale ove sia richiamata la clausola di cancello in relazione ad un temine per la presentazione della nave al porto di caricazione.

Art. 200

CLAUSOLA «X TONNELLATA CIRCA»

Quando in un contratto di noleggio la quantità della merce da caricarsi è indicata con la clausola: **x tonnellata circa**, tale clausola è a favore del caricatore il quale ha facoltà di caricare una quantità inferiore del 10% a quella indicata nel contratto e il capitano non può pretendere il vuoto per pieno.

Art. 201

CLAUSOLA «TEN PER CENT MORE OR LESS AT SHIP'S OPTION»

Quando in un contratto di trasporto è stabilita una quantità di merce da caricarsi coll'aggiunta della clausola: ten per cent more or less at ship's option, questa clausola significa che il capitano, per comodità di stivaggio, ha la facoltà di caricare un 10% in meno della quantità indicata nel contratto o di accettare o rifiutare fino un 10% in più.

E se il caricatore si rifiuta di imbarcare la quantità richiesta dal capitano entro il limite massimo suddetto, egli è tenuto a pagare il vuoto per pieno.



CONTEGGIO GIORNI DESPATCH

Quando il **despatch money** è convenuto in ragione di un tanto al giorno, se la nave, che a norma delle sue stallie doveva terminare la discarica il giorno seguente ad un giorno festivo, viene invece allestita nella vigilia del festivo, si considera abbia maturato due giorni di despatch.

Art. 203

CLAUSOLA «VIAGGIO DIRETTO»

La clausola «viaggio diretto» non consente al vettore di scalare altri porti tra quello di partenza e quello di destinazione.

Art. 204

TIME CHARTER - PAGAMENTO NOLO

Non si ammette nè si tollera alcuna proroga al pagamento dei noli quando nei contratti di noleggio a tempo (time charter) è stabilito che il nolo deve pagarsi mese per mese anticipato.

Art. 205

TIME CHARTER - RICONSEGNA DELLA NAVE

Nei contratti di noleggio a tempo (**time charter**) la riconsegna della nave noleggiata non può farsi anticipatamente alla scadenza del contratto senza il consenso degli armatori.

Art. 206

SENSERIA DI PIAZZA E DECIMI DI SENSERIA

La senseria di piazza è il compenso corrisposto sul nolo pattuito dall'agente dell'armatore, per conto di quest'ultimo, allo spedizioniere per l'acquisizione del trasporto marittimo.

Il 10% dell'importo della senseria è di spettanza del personale addetto delle agenzie marittime al quale viene corrisposto dall'armatore o dalle agenzie marittime medesime, nella loro qualità di rappresentanti dell'armatore.

La ripartizione della suddetta quota spettante al personale delle agenzie marittime, da eseguirsi secondo gli usi di ogni agenzia, è al netto - cioé previa deduzione - degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'agenzia marittima.



AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI - COMPENSI

La misura del compenso che l'armatore o noleggiatore corrisponde all'Agente raccomandatario per le sue prestazioni è stabilita dalle tariffe emanate dal Ministero della Marina mercantile e dalle norme vigenti.

Art. 208

«CAPPELLO» AL CAPITANO

Gli Agenti Marittimi raccomandatari donano ai comandanti delle navi a loro appoggiate qualche prodotto caratteristico locale, o altra regalia.

Art. 209

CONTRIBUTI SUPPLETIVI APPRODO NAVE (ADMINISTRATION CHARGES)

L'Agente marittimo raccomandatario è tenuto a corrispondere all'Associazione di categoria a cui appartiene i contributi suppletivi approdo nave (administration charges) previsti dalla tabella della stessa Associazione. L'Armatore deve rimborsare all'Agente tali diritti.

G) CONTAINERS

Art. 210

FRANCHIGIA

Le compagnie di navigazione concedono, nel porto di Livorno, per tutti i contenitori in importazione giacenti in deposito in attesa di essere ritirati dai ricevitori, salvo diverse previsioni contrattuali vigenti tra le parti, la franchigia di sette giorni di calendario comprensiva dei costi relativi alla giacenza; tali costi includono, di norma, "detention", occupazione del suolo e, quando necessaria, fornitura di energia elettrica.

Art. 211

FORMALITÀ DOGANALI IMPORT/EXPORT CONTAINER

Le operazioni doganali di importazione ed esportazione, aventi ad oggetto container, salvo diverse previsioni contrattuali vigenti tra le parti, sono, rispettivamente, a carico del ricevitore, per le merci in importazione, e del caricatore, per quelle in esportazione.



CERTIFICAZIONE DELLO STATO FISICO DEI CONTENITORI E DEI SIGILLI

Il passaggio del contenitore tra i vari operatori che partecipano alla spedizione è formalizzato da un documento internazionalmente usato detto "interchange receipt" o da documento di analogo contenuto, che certifica lo stato fisico del contenitore e l'esistenza e l'integrità del sigillo.

Art. 213

CLAUSOLA "SOTTO PARANCO" IN IPOTESI DI UTILIZZO DEL CONTENITORE

In tutte le ipotesi di utilizzo del contenitore nel trasporto (Door/Door – Door/Pier – Pier/Door – Pier-Pier) l'espressione "paranco della nave" deve intendersi riferito al terminal dell'armatore e/o vettore marittimo dove lo stesso deve essere consegnato o ritirato.

Art.214

SBARCO E IMBARCO CONTENITORI

Le operazioni di sbarco e imbarco al Terminal Container avvengono, salvo diverso accordo contrattuale vigente tra le parti, a spese e per conto della merce ed a cura del vettore.

CAPITOLO 3 - USI MARITTIMI DEL PORTO DI PIOMBINO

Art. 215

IMPIEGO DEGLI ORMEGGIATORI

Hanno l'obbligo del servizio di ormeggio tutte le navi superiori a 500 T.S.L. Per le navi di tonnellaggio inferiore il Comandante può avvalersi, a sua discrezione, del servizio di ormeggio e di disormeggio, oppure effettuare le operazioni servendosi esclusivamente del personale di bordo.

Art. 216

PAGAMENTO DEL NOLO

Il nolo viene totalmente pagato entro 24 ore dall'ultimazione della discarica.



DISCARICA IN GIORNI FESTIVI

Il capitano non è obbligato a scaricare la domenica e i giorni festivi, fra i quali a tutti gli effetti, è incluso il giorno della Santa Patrona, Santa Anastasia, a meno che non vi sia un accordo col ricevitore del carico e dopo ottenuto il permesso dalla Dogana a cura e spese del ricevitore.

Art. 218

DECORRENZA STALLIE

Per le navi ammesse a libera pratica la mattina, le stallie decorrono dalla ripresa del lavoro pomeridiano, purché il ricevitore abbia l'avviso del capitano prima dalle ore 10 antimeridiane. Quando detto avviso venga consegnato dopo tale ora, le stallie decorrono dal giorno successivo.

Art. 219

CONTRIBUTI SUPPLETIVI APPRODO NAVE (ADMINISTRATION CHARGES)

L'Agente marittimo raccomandatario è tenuto a corrispondere all'Associazione di categoria a cui appartiene i contributi suppletivi approdo nave (administration charges) previsti dalla tabella della stessa Associazione. L'Armatore deve rimborsare all'Agente tali diritti.

Art. 220

PRODOTTI FERROSI

Le macchiature giallastre chiare, varianti di estensione, sulla superficie dei prodotti ferrosi in imbarco, non giustificano l'apposizione di "riserve" sui documenti del trasporto da parte del vettore marittimo.

CAPITOLO 4 - USI MARITTIMI DEL PORTO DI PORTOFERRAIO

Art. 221

ZONA LAVORATIVA

La rada non è normalmente zona lavorativa.



ORMEGGIATORI

L'impiego degli ormeggiatori non è obbligatorio per le navi inferiori alle 500 T.S.L.

Art. 223

DECORRENZA DELLE STALLIE

Per il carico o lo scarico delle navi le stallie sono calcolate a giorni lavorativi.

La rata di discarica (porto - canale della Società Cementi Elba escluso) utile agli effetti delle stallie è quella prevista, per le singole merci, dalle norme che regolano il lavoro marittimo portuale.

Le stallie decorrono:

- a) dalla ripresa del lavoro pomeridiano secondo l'orario del porto se la lettera di prontezza è stata notificata prima delle ore 11 dello stesso giorno;
- b) dalla ripresa del lavoro antimeridiano del giorno successivo a quello nel quale è stata consegnata la lettera di prontezza, se questa è notificata dopo le ore 11, ma prima delle ore 18;
- c) dalla ripresa del lavoro pomeridiano del giorno lavorativo successivo a quello nel quale è stata consegnata la lettera di prontezza, se la stessa è notificata dopo le ore 18.

Art. 224

CONTROSTALLIE

Le controstallie si calcolano di 24 ore in 24 ore pro rata.

Art. 225

MISURA DELLE CONTROSTALLIE

Le controstallie per le navi sono stabilite in ragione di 0.516 per ogni tonnellata di portata effettiva.

Art. 226

TEMPO CATTIVO

Agli effetti del computo delle stallie i giorni o le parti di giorno di tempo cattivo sono accertati con certificato della Capitaneria di Porto.



CASI DI AVARIE

Il tempo occorrente per compiere le formalità necessarie prescritte dalla legge, nei casi di avarie, non è computato nelle stallie.

Art. 228

ACCOSTO A BANCHINA

Di due unità giunte in porto per caricare una medesima qualità di merce per uno stesso caricatore, ha la precedenza nell'accosto a banchina quella nave il cui capitano abbia presentato per primo la lettera di prontezza e sia stato ammesso a libera pratica.

Art. 229

CLAUSOLA «PER LA DISCARICA ATTRACCATO ALLA BANCHINA»

Quando il contratto di trasporto contiene la clausola per la discarica attraccato alla banchina senza alcuna riserva, le stallie decorrono dal giorno nel quale la nave ha ottenuto il suo turno di accosto.

Art. 230

PRECEDENZA ACCOSTI

Salvo disposizione diversa da parte dell'Autorità marittima la precedenza degli accosti, per la caricazione e la discarica spetta:

- a) ai piroscafi e motonavi;
- b) ai motovelieri e velieri con motore ausiliare;
- c) alle chiatte e natanti simili.

Il tempo perduto per aspettare il turno di accosto quando una nave ha, per patto contrattuale, l'obbligo di caricare o scaricare accostata alla banchina, non è computabile agli effetti delle stallie.

Art. 231

FESTIVITÀ

Il giorno del Santo Patrono, San Cristino Martire, 29 aprile, è considerato giorno festivo a tutti gli effetti.



PAGAMENTO DEI NOLI

Il pagamento dei noli per le merci trasportate viene regolato a consegna effettuata.

Gli anticipi sui noli vengono effettuati a caricazione compiuta fino al terzo nolo.

È prevista per gli sfusi, a carico intero, una riduzione sul peso dichiarato in polizza, del 2% per non pesare.

Art. 233

CLAUSOLA «CARICO O SCARICO PRONTAMENTE»

La clausola **carico o scarico prontamente** significa che lo scarico o il carico della merce deve iniziarsi subito dopo l'arrivo della nave nelle ore lavorative d'uso e per quei quantitativi di merce che è possibile caricare o scaricare a seconda della loro natura.

Qualora a richiesta del noleggiatore e con il consenso del capitano, il lavoro si svolga in ore straordinarie e in giorni festivi, il noleggiatore deve pagare tutte le spese conseguenti esclusi gli straordinari all'equipaggio; in questo caso il tempo consumato nelle ore straordinarie e nei giorni festivi non viene computato agli effetti delle stallie.

Art. 234

OBBLIGHI DEL CAPITANO NEL SOTTOPARANCO

Nelle clausole del sottoparanco il capitano ha solamente l'obbligo di mettere la merce fuori bordo.

Art. 235

SPESA DELL'UOMO AL BUTTA FUORI

Quando la nave è attraccata a banchina ed il ricevitore ritira la merce sulla banchina stessa, al capitano o a chi per esso, non compete il rimborso della spesa dell'uomo al butta fuori, anche nel caso di navi sovvenzionate.

Art. 236

PESO DEI LATERIZI

Per i laterizi trasportati da motonavi, il peso si accerta al momento dello scarico con la pesatura di vari pezzi, secondo il loro tipo. Calcolando, agli effetti della resa, il peso medio pezzo per pezzo e tipo per tipo.



MEDIAZIONE NELLE COMPRAVENDITE CIF

Nelle compravendite **CIF** la provvigione dovuta al rappresentante o al mediatore si calcola sul prezzo pattuito e il venditore non ha il diritto di difalcare il nolo.

Art. 238

CONTRIBUTI SUPPLETIVI APPRODO NAVE (ADMINISTRATION CHARGES)

L'Agente marittimo raccomandatario è tenuto a corrispondere all'Associazione di categoria a cui appartiene i contributi suppletivi approdo nave (administration charges) previsti dalla tabella della stessa Associazione. L'Armatore deve rimborsare all'Agente tali diritti.

CAPITOLO 5 - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Art. 239

CARICO E SCARICO DI AUTOTRENI

Le operazioni di carico e scarico di carichi completi per conto terzi, sono effettuate rispettivamente dai mittenti e dai destinatari, salvo le speciali disposizioni che regolano i trasporti vincolati a dogana.

Il trasportatore è tenuto a collocare gli autocarri in luogo al quale si possa accedere e dove si possono compiere le operazioni di carico e scarico.

Art. 240

CARICO E SCARICO DI CONTENITORI PIENI O VUOTI

Per il carico e lo scarico di contenitori pieni e/o vuoti la presa e la consegna degli stessi presso i vari terminals depositi per servizi resi a mezzo autocarro valgono le normative allegate alle tariffe depositate presso la Camera di Commercio e concordate con l'Associazione provinciale di categoria e l'Utenza portuale.

CAPITOLO 6 - USI NEI TRASPORTI AEREI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



CAPITOLO 7 - USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 8 - USI RELATIVI AL TURISMO

Le strutture ricettive alle quali fa riferimento il presente capitolo sono quelle previste dall'art. 6 della Legge 17.5.83, n. 217, quali gli alberghi, i motels ecc.

A) ANIMALI, PRENOTAZIONI, CAMERE

Art. 241

ANIMALI

Il cliente che intende introdurre in albergo animali domestici è tenuto a comunicarlo, per i necessari accordi, all'atto della richiesta di prenotazione.

L'albergatore potrà in ogni caso rifiutare la presenza di animali nel proprio esercizio, salvo che l'albergatore in sede di denuncia delle attrezzature e tariffe alle Aziende di Promozione Turistica abbia dichiarato la disponibilità ad accettare animali. L'albergatore potrà esigere dai possessori di cani che questi non vadano fuori dalle camere se non muniti di museruola o guinzaglio.

Art. 242

INFORMAZIONI SULLE RICETTIVITÀ E PRENOTAZIONI

L'informazione che l'albergatore fornisce al cliente circa la ricettività di un qualunque periodo della stagione si intende riferita al momento in cui l'informazione stessa viene fornita ed è subordinata alla effettiva disponibilità al momento in cui la prenotazione del cliente è comunicata alla direzione dell'albergo.

Art. 243

CONFERMA E CAPARRA

La richiesta di prenotazione deve essere confermata all'albergatore via e-mail, fax o telefono. Questi può chiedere un versamento di una caparra a garanzia dell'obbligazione del cliente, in misura non superiore al 30% del costo della camera e dei relativi servizi.



Il cliente paga il corrispettivo il giorno della partenza se abbia già versato la caparra mediante carta di pagamento. Il cliente dell'ostello è tenuto al pagamento nel giorno previsto per l'arrivo.

Art. 244

CAMERE A DISPOSIZIONE

L'albergatore ha il dovere di tenere a disposizione la camera o le camere prenotate, in caso di effettivo arrivo del cliente, quanto meno dalle ore 15 del giorno previsto per l'arrivo alle ore 10 del giorno indicato per la partenza.

La camera prenotata è a disposizione del cliente, in ritardo sull'orario previsto d'arrivo, fino alle ore 24 del giorno stesso.

Qualora il cliente si trattenga in camera oltre le ore 10 del giorno previsto per la partenza, è tenuto al pagamento di una percentuale del costo giornaliero della camera.

Nel rapporto di "pensione completa" l'albergatore deve fornire al cliente i pasti e la prima colazione; in quello di "mezza pensione" sono offerti la prima colazione ed un pasto. Non sono consentite, salvo diverse pattuizioni, riduzioni sui pasti non consumati in albergo, fatta salva la facoltà del cliente di richiedere un cestino confezionato per pasto al sacco.

I pasti e la prima colazione devono essere consumati nei locali previsti ed alle ore indicate dall'albergo. L'uso del frigo-bar, ove sia previsto, è destinato esclusivamente ai prodotti forniti dall'albergo.

L'albergatore che, per suo errore o negligenza non avesse reso disponibile la camera per il periodo previsto è tenuto a fornire al cliente idonea disponibilità in albergo di categoria pari o, in mancanza, superiore, senza alcun addebito ulteriore al cliente. Questi può rifiutare le sistemazioni alternative offertegli, se del tutto inidonee, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Qualora il cliente lasci la camera in data anteriore a quella prevista nella prenotazione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo relativo ai soli giorni di permanenza effettiva.

Art. 245

DIVIETO DI COTTURA

Nelle camere di albergo non è permesso ai clienti cuocere cibi per proprio conto, a meno che non esista un apposito angolo di cottura.



B) AGRITURISMO

Art. 246

USI AGRITURISTICI

Per la prenotazione della camera e per l'eventuale caparra richiesta dal gestore si osservano i medesimi usi indicati all'art. 240 della presente Raccolta. Il cliente della camera o dell'unità abitativa indipendente è tenuto al pagamento nel giorno previsto per l'arrivo.

Per l'indisponibilità della camera o dell'unità abitativa indipendente, il gestore si uniforma all'uso indicato all'art. 240, comma 7, della presente Raccolta.

Il gestore deve tenere a disposizione la camera prenotata dalle ore 14 del giorno previsto per l'arrivo alle ore 10 del giorno indicato per la partenza.

Per i pasti si osservano gli usi di cui all'art. 240, commi 4 e 5, della presente Raccolta. L'acqua ed il vino, se offerti al tavolo, sono ricompresi nel costo dei pasti.

C) AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 247

COMMISSIONI PER ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Per l'attività di intermediazione relativa a:

- prenotazione e vendita di biglietteria aerea, marittima, ferroviaria, vagoni letto, teatrale e per eventi culturali, sportivi e di altro genere;
- noleggio auto, prenotazioni alberghiere e di strutture residenziali e rurali;
- prenotazioni viaggi da catalogo organizzati da Tour Operator;

all'Agenzia di Viaggi è riconosciuta dal fornitore una commissione compresa tra l'8 per cento e il 15 per cento. Per la prenotazione e la vendita di biglietteria aerea, all'agenzia di viaggi compete una commissione pari all'1 per cento; la commissione, relativa a prenotazione e vendita di biglietteria ferroviaria, può variare fra il 6 per cento e l'8 per cento.

Qualora detta provvigione non venga riconosciuta dal fornitore, l'Agenzia di Viaggi - previa comunicazione al Cliente – può rivalersi su quest'ultimo per il solo recupero delle spese secondo quote forfettarie, parametrate al costo del servizio.

Art. 248

PRENOTAZIONE E CAPARRA

Il Cliente, all'atto di prenotazione di un qualsiasi servizio da parte dell'Agente di Viaggi, è tenuto a corrispondere a titolo di caparra una somma non superiore al 25 per cento del costo totale del servizio richiesto.



SERVIZI IMPRENDITORIALI

Quando l'Agente di Viaggi, attraverso l'assemblaggio di servizi vari per l'organizzazione di un viaggio, stipula contratti a nome proprio per conto altrui trattando tariffe nette, può applicare una maggiorazione cosiddetta "mark-up" da un minimo dell'8 per cento al 20 per cento.

CAPITOLO 9 - USI RELATIVI AGLI ANIMALI

Non è stata riscontrata vigenza di usi.